



**Comune di Porto Azzurro**  
Provincia di Livorno  
Ufficio Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata

Esenzione da bollo ai sensi  
dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. n.  
642/1972

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** N. 43/24 del 08.11.2024  
**Pratica A.P. 50/24**

(art. 146 D.Lgs- n. 42/04 del 22.01.2004 e s.m.i.)

**OGGETTO:** "Realizzazione dei lavori di asfaltatura e regimazione delle acque meteoriche su un tratto di viabilità pubblica di collegamento tra Via Provinciale Est e Via Zambelli."

**PRATICA EDILIZIA :** A.P. 50/24 (da citare nella Corrispondenza) del 17.10.2024 prot. n. 9700

**RICHIEDENTE: COMUNE PORTO AZZURRO**

**PROCEDURA:** Semplificata \_ B11

**UBICAZIONE:** Via Provinciale Est - Via Zambelli

**IDENTIFICATIVI CATASTALI:** Foglio n. 14

**IL PROGETTISTA:** Geom. Riccardo Ravaioli , Responsabile Area Tecnica Ufficio Lavori Pubblici e Gestione del Territorio.

**Vista** la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dal **Sig. Papi Maurizio**, in qualità di Sindaco pro tempore e Legale rappresentante del Comune di Porto Azzurro, titolare dell'arenile oggetto di intervento di "**Realizzazione dei lavori di asfaltatura e regimazione delle acque meteoriche su un tratto di viabilità pubblica di collegamento tra Via Provinciale Est e Via Zambelli.**"

**Visto** il progetto presentato dal Geom. Riccardo Ravaioli , Responsabile Area Tecnica Ufficio Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;

**Considerato** che l'intervento di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. (Parte III – Beni Paesaggistici);

**Dato atto** che:

1. il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

2. l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;

3. l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico;

**Vista** la documentazione pervenuta, allegata all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi del DPR 31/17 e s.m.i, comprensiva della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 codice dei beni culturali e del paesaggio;

**Visto** che ai sensi dell'art. 153 comma 3b) della L.R.T. 65/14, per gli interventi e le opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato presentate ai sensi del D.P.R. 31/2017, non è obbligatorio il parere della Commissione per il Paesaggio;

**Richiamato** il Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 28.03.2019 e divenuto esecutivo in data 23.04.2019, che prevede che le istanze di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato siano sottoposte al solo parere del Responsabile del procedimento paesaggistico, per l'inoltro alla Soprintendenza;

**Richiamata** la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.09.2017, con la quale è stato istituito il Gruppo Consultivo dell'Ornato e il Decreto del Sindaco n. 20 del 31.10.2017;

**Dato atto** che l'intervento ricade al punto B11 dell'Allegato B del DPR 31/2017;

**Sentito** il parere del Gruppo Ornato espresso in data 17.10.2024, che si è espresso con: "Parere favorevole";

**Considerato** che, il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica, esaminando le opere oggetto di richiesta e prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto, ha concluso l'istruttoria del procedimento redigendo la **Relazione Tecnica Illustrativa con Proposta di Provvedimento prot. n. 9731/06/03 del 17.10.2024**, che recita :

**"Parere paesaggistico favorevole vista la dichiarazione di conformità al PIT del tecnico e considerato che trattasi di intervento di messa in sicurezza per l'incolumità soprattutto dei pedoni, volto a ripristinare il**

**manto della viabilità comunale dissestata e dato atto che la stessa rimane nascosta all'interno di fabbricati in una zona semiperiferica del paese.”;**

**Vista la nota prof. n. 9736/06/03 del 17.10.2024** con la quale la documentazione di cui all'istanza prima richiamata è stata inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, per il parere ai sensi dell'art. 146 c. 7 e 8 del D.lgs 42/2004 e s.m.i;

**Vista** la ricevuta di consegna tramite posta certificata del **17.10.2024**, con la quale la Soprintendenza accusa il ricevimento della nota sopra citata;

**Richiamato** l'art. 11, comma 8 del D.P.R. 31/2017 e s.m.i che recita: **“Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto preceptivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice”;**

**Decorsi** venti giorni dalla ricezione degli atti del Soprintendente, i quali terminavano in data **06.11.2024**;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle 6 luglio 2002 n. 137, con particolare riferimento alla Parte Terza – Beni paesaggistici – Capo IV art. 146 – Autorizzazione;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 03 del 12.04.2024;

**Richiamato** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Funzioni e responsabilità della dirigenza.

### **RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA**

Al **Sig. Papi Maurizio**, in qualità di Sindaco pro tempore e Legale rappresentante del Comune di Porto Azzurro, titolare dell'arenile oggetto di intervento, **di cui al parere della proposta del Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica , riportato in premessa e secondo il progetto allegato al portale SUE**, ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e per effetto della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., in quanto l'intervento richiesto è ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), dando atto che saranno osservate le procedure ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.: **“l'Autorizzazione è trasmessa senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché unitamente al parere stesso, alla Regione e agli altri enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco”.**

### **DISPONE**

**La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.**

**L'invio del presente atto alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana e, ove esistente, all'Ente Parco.**

### **DIFFIDA**

**Di dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.**

**La presente Autorizzazione Paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto non costituisce titolo all'esecuzione delle opere edilizie e che in caso di contrasto con la strumentazione urbanistica vigente, la stessa si intenderà tacitamente annullata.**

L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Responsabile  
Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica  
**Arch. Ariana Mercantelli**

